



INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI

Condizioni di assicurazione

redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del
Tavolo Tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni
Intermediari

Patrimonio perGiovani_{Insurance}

**Contratto di assicurazione sulla vita di Ramo I
a termine fisso, a premio unico e prestazioni
che si adeguano annualmente**

Modello ISPA-E55PAT-Ed.12/2024

Le presenti condizioni di assicurazione contengono l'insieme delle regole che disciplinano il prodotto denominato **Patrimonio perGiovani_{Insurance}** (Cod. **1179A**).

Patrimonio perGiovani_{Insurance} appartiene alla tipologia di contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I a termine fisso, ossia un'assicurazione sulla durata della vita umana che prevede il pagamento, al beneficiario designato, di un capitale alla scadenza contrattuale fissata, sia nel caso in cui il cliente (contraente-assicurato) sia ancora in vita a tale data sia nel caso in cui fosse deceduto in corso di contratto.

Le condizioni di assicurazione si articolano in tre sezioni:

- **Sezione I - Il prodotto Patrimonio perGiovani_{Insurance}** (artt. 1 - 13) - che contiene la disciplina sull'inizio e termine del contratto, sul pagamento dei premi, sui diritti e gli obblighi del cliente e sulle norme di legge di riferimento.
- **Sezione II - Le prestazioni, i rischi e i rendimenti** (artt. 14 - 18) - che contiene la disciplina sulle prestazioni assicurate dal contratto, sulla facoltà di riscattare il contratto, sulla metodologia di attribuzione dei rendimenti della Gestione Separata e sulle garanzie del contratto.
- **Sezione III - Obblighi della compagnia, del cliente e del beneficiario: i pagamenti, la documentazione e la prescrizione** (artt. 19 - 20) - che contiene la disciplina sui tempi, sulle modalità, sulla documentazione necessaria per i pagamenti della compagnia previsti dal contratto nonché informazioni sulle conseguenze che derivano qualora il pagamento della prestazione assicurata non sia stato richiesto entro i termini previsti dalla legge (prescrizione).

Le condizioni di assicurazione inoltre sono comprensive di:

- **Allegato** che contiene gli esempi numerici:
 - sull'applicazione dei costi di ingresso applicati ai premi e sull'applicazione dei costi di uscita in caso di riscatto;
- **Regolamento della Gestione Separata** in cui sono descritte le relative caratteristiche in particolare in termini di obiettivi e gestione finanziaria;
- **Glossario** che contiene la definizione dei termini assicurativi e tecnici utilizzati nella documentazione contrattuale;
- **Informativa sul trattamento dei dati personali** che contiene le informazioni sulla raccolta e l'utilizzo dei dati personali da parte della compagnia;
- **Fac-simile del Documento di polizza** che rappresenta un'esemplificazione del Documento sottoscritto effettivamente dal cliente e dalla compagnia e che attesta e specifica il contratto di assicurazione.

Indice

Sezione I - Il prodotto Patrimonio perGiovani^{Insurance}	pag. 1 di 15
Articolo 1 Caratteristiche del prodotto	pag. 1 di 15
Articolo 2 Requisiti per la sottoscrizione	pag. 1 di 15
Articolo 3 Inizio e termine del contratto: conclusione, decorrenza e durata	pag. 1 di 15
Articolo 4 Il pagamento dei premi: premio unico, versamenti aggiuntivi e costi di ingresso	pag. 2 di 15
Articolo 5 Il recesso	pag. 3 di 15
Articolo 6 Il beneficiario	pag. 4 di 15
Articolo 7 La cessione del contratto	pag. 5 di 15
Articolo 8 I prestiti	pag. 5 di 15
Articolo 9 La non pignorabilità e la non sequestrabilità	pag. 5 di 15
Articolo 10 Le imposte	pag. 5 di 15
Articolo 11 Le norme di riferimento	pag. 5 di 15
Articolo 12 Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente	pag. 6 di 15
Articolo 13 Area clienti	pag. 6 di 15
Sezione II - Le prestazioni, i rischi e i rendimenti	pag. 7 di 15
Articolo 14 Le prestazioni assicurate: capitale riconosciuto alla scadenza del contratto sia in caso di vita sia in caso di decesso del cliente	pag. 7 di 15
Articolo 15 Il riscatto totale e i costi di uscita	pag. 7 di 15
Articolo 16 La risoluzione del contratto per decesso del beneficiario	pag. 8 di 15
Articolo 17 L'adeguamento del capitale assicurato e i costi di gestione	pag. 8 di 15
Articolo 18 Il tasso di rendimento minimo garantito	pag. 9 di 15
Sezione III - Obblighi della compagnia, del cliente e del beneficiario: i pagamenti, la documentazione e la prescrizione	pag. 11 di 15
Articolo 19 I pagamenti della compagnia e la documentazione richiesta	pag. 11 di 15
Articolo 20 La prescrizione	pag. 13 di 15
Allegato 1: Esempi di applicazione dei costi di ingresso applicati ai premi versati e dei costi di uscita applicati in caso di riscatto	pag. 14 di 15
Regolamento della Gestione Separata “Fondo Base Sicura”	pag. 1 di 2
Glossario	pag. 1 di 4
Informativa sul trattamento dei dati personali	pag. 1 di 5
Documento di polizza (fac-simile)	pag. 1 di 5

Sezione I - Il prodotto Patrimonio perGiovani_{Insurance}

Articolo 1

Caratteristiche del prodotto

Patrimonio perGiovani_{Insurance} (Cod. **1179A**) appartiene alla tipologia di contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I a termine fisso, ossia un'assicurazione sulla durata della vita umana che prevede il pagamento, al beneficiario designato, di un capitale alla scadenza contrattuale fissata, sia nel caso in cui il cliente (contraente-assicurato) sia ancora in vita a tale data sia nel caso in cui fosse deceduto in corso di contratto.

Il presente contratto pertanto è finalizzato alla costituzione di un capitale da destinare al beneficiario alla scadenza contrattuale, stabilita dal cliente in base all'età del beneficiario stesso a tale data.

Il capitale verrà pagato a scadenza sia nel caso in cui il cliente in quel momento sia in vita, sia nel caso in cui fosse, nel frattempo, deceduto; **il contratto, infatti, rimane in vigore fino a scadenza anche in caso di decesso del cliente nel corso della durata contrattuale. In tal caso, pertanto, il capitale non verrà liquidato immediatamente, ma continuerà ad adeguarsi di anno in anno fino a scadenza sulla base dei rendimenti della Gestione Separata e, di conseguenza, la prestazione prevista in caso di decesso del cliente verrà pagata a scadenza al beneficiario designato.**

Il prodotto è a premio unico, con possibilità di versamenti aggiuntivi e prestazioni contrattuali che si adeguano annualmente sulla base del rendimento realizzato da una Gestione Separata, denominata **Fondo Base Sicura**, (nel seguito anche solo Gestione Separata) ossia un fondo di investimento istituito dalla compagnia per valorizzare i capitali che vi confluiscono e realizzare i rendimenti garantiti da contratto.

Le informazioni di dettaglio sulle caratteristiche della Gestione Separata Fondo Base Sicura sono riportate nel relativo Regolamento parte integrante delle presenti condizioni di assicurazione nonché disponibile sul sito internet della compagnia www.intesasampaoloassicurazioni.com, sezione "Rendimenti e Quotazioni".

Articolo 2

Requisiti per la sottoscrizione

1. Il contraente e l'assicurato

Nel presente contratto la figura del contraente (ossia

il cliente titolare del contratto) coincide con quella dell'assicurato (ossia la persona sulla cui vita è stipulato il contratto). Il contraente-assicurato viene di seguito indicato come il "**cliente**".

2. Requisiti per la sottoscrizione

Ai fini della sottoscrizione del contratto, il cliente:

- deve avere la residenza in Italia;
- deve avere **almeno 18 anni**;
- alla data di decorrenza **non deve aver compiuto 91 anni**;
- alla data di scadenza del contratto deve avere **un'età inferiore a 101 anni compiuti**.

Articolo 3

Inizio e termine del contratto: conclusione, decorrenza e durata

1. La conclusione del contratto

La conclusione del contratto coincide con il momento della sottoscrizione della polizza, già firmata dalla compagnia, da parte del cliente con le modalità messe a disposizione dall'intermediario e scelte dal cliente.

La sottoscrizione del contratto può avvenire:

- presso i locali della banca intermediaria (**sottoscrizione in sede**) oppure
- in luogo diverso dai locali della banca intermediaria (**sottoscrizione fuori sede**) oppure
- con tecniche di comunicazione a distanza (**sottoscrizione tramite internet banking***) tramite l'utilizzo della Firma Digitale messa a disposizione dalla banca intermediaria.

La sottoscrizione del contratto avviene nell'ambito di una Proposta di investimento (nel seguito "Proposta") inviata dalla banca intermediaria nella sezione dell'internet banking riservata al cliente.

La Proposta della banca intermediaria può comprendere anche altre operazioni di investimento e/o di disinvestimento.

La Proposta ha carattere unitario e pertanto in caso di impossibilità** da parte della banca intermediaria di dar corso anche ad una sola operazione, il contratto si estinguerà e di conseguenza non produrrà alcun effetto.

In tal caso il cliente riceverà nella sezione riservata dell'internet banking apposita comunicazione.

* Area del sito internet della banca intermediaria riservata ai clienti.

** A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'impossibilità di immettere sui mercati regolamentati ordini o disposizioni di investimento/disinvestimento.

2. La decorrenza del contratto

Il versamento del premio unico da parte del cliente segna la decorrenza del contratto:

- **in caso di sottoscrizione in sede, la data di decorrenza coincide con il giorno di sottoscrizione del contratto, a condizione che la compagnia abbia incassato il premio;** se la sottoscrizione avviene di sabato il pagamento del premio si intende come effettuato il primo giorno lavorativo utile successivo;
- **in caso di sottoscrizione fuori sede, l'efficacia del contratto è sospesa per la durata di sette giorni di calendario successivi al giorno di sottoscrizione del contratto (periodo di sospensiva)*. La data di decorrenza in questo caso è pari al giorno lavorativo successivo al termine del periodo di sospensiva, a condizione che la compagnia abbia incassato il premio;**

* Se il termine del periodo di sospensiva cade di sabato, di domenica o in un giorno di festività nazionale, tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

- **in caso di sottoscrizione tramite internet banking, la data di decorrenza è il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della Proposta da parte del cliente nella sezione riservata dell'internet banking, a condizione che la compagnia abbia incassato il premio.**

Ferme le date di decorrenza minime previste in funzione della modalità di sottoscrizione, è possibile posticipare la data di decorrenza del contratto:

- fino a 20 giorni dopo la data di sottoscrizione del contratto, in caso di sottoscrizione in sede o di sottoscrizione fuori sede;
- fino a 20 giorni dopo la data di ricezione della Proposta da parte del cliente, in caso di sottoscrizione tramite internet banking.

Gli effetti del contratto decorrono dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio.

3. La durata del contratto e la sua estinzione

La durata del contratto viene fissata dal cliente e corrisponde al periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto stesso. È prevista comunque una durata minima di 5 anni.

La data di scadenza coincide con il 31 dicembre dell'anno in cui il beneficiario designato compie l'età, **compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti**, prescelta dal cliente. La data di scadenza stabilita non può essere modificata in corso di contratto.

La data di decorrenza, la data di scadenza e la durata del contratto sono indicate nel Documento di polizza.

Il contratto si estingue oltre che alla data di sca-

denza prestabilita (sia in caso di vita del cliente sia in caso di decesso del cliente in corso di contratto), quando si verifica uno di questi eventi:

- recesso dal contratto;
- riscatto totale del contratto richiesto dal cliente;
- decesso del beneficiario prima della scadenza e quando il cliente è in vita (c.d. riscatto speciale);
- decesso del beneficiario dopo il decesso del cliente avvenuto in corso di contratto prima della scadenza.

Articolo 4

Il pagamento dei premi: premio unico, versamenti aggiuntivi e costi di ingresso

1. Premio unico

La compagnia garantisce le prestazioni indicate al successivo articolo 14 a fronte del pagamento di un premio unico non inferiore a **2.000,00 euro**.

2. Versamenti aggiuntivi

Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il cliente, finché in vita, può effettuare versamenti aggiuntivi di almeno **500,00 euro** ciascuno purché alla data di pagamento del premio aggiuntivo non abbia ancora compiuto il 91° anno di età.

Il versamento aggiuntivo produce i suoi effetti a partire dalla relativa data di pagamento indicata nel modulo sottoscritto dal cliente presso la banca intermediaria.

Al cliente non è consentito effettuare versamenti aggiuntivi nel caso in cui il beneficiario della prestazione a scadenza sia deceduto.

3. Mezzi di pagamento dei premi

Il pagamento dei premi deve essere effettuato direttamente a favore della compagnia, autorizzando l'addebito sul conto corrente bancario presso la banca intermediaria del contratto.

Il pagamento del premio unico segna la decorrenza del contratto e l'estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento (quietanza).

In caso di estinzione del conto corrente di riferimento, eventuali versamenti aggiuntivi potranno essere effettuati con diversa modalità secondo le indicazioni fornite dal servizio clienti (numero verde 800.124.124).

In ogni caso il cliente potrà effettuare versamenti aggiuntivi secondo le modalità di pagamento messe a disposizione tempo per tempo dalla compagnia e/o dalla banca intermediaria.

4. Limiti

È previsto un limite all'importo massimo che può essere "attivo" nella Gestione Separata Fondo Base Sicura per un unico cliente o più

clienti collegati tra di loro anche per effetto di rapporti partecipativi. Tale importo massimo è pari a 5.000.000,00 di euro.

Per “premio attivo” si intende la somma di tutti gli importi versati da uno stesso cliente, o da più clienti collegati tra di loro anche per effetto di rapporti partecipativi, su uno o più contratti in vigore e collegati alla medesima Gestione Separata, al netto dei premi corrispondenti a liquidazioni già effettuate (riscatti parziali, riscatti totali, scadenze, sinistri) nonché al netto dei premi corrispondenti a capitali successivamente convertiti in rendite vitalizie.

La compagnia si riserva la facoltà di verificare, al momento del versamento ed anche con controlli successivi, il rispetto del limite sopra fissato. Qualora la compagnia riscontrasse il superamento del limite previsto si riserva di restituire al cliente, entro 30 giorni dalla data del versamento, l'intero importo versato maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data del versamento sino alla data del pagamento.

5. Costi di ingresso: costi applicati ai premi versati

A ciascun versamento (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) la compagnia applica un costo variabile in base alla fascia di premio in cui ricade il totale dei versamenti effettuati, come indicato nella seguente tabella:

Totale versamenti effettuati	Costo
Fino a 499.999,99 euro	0,50%
Da 500.000,00 euro e oltre	0,25%

Ciascun versamento (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) al netto dei costi applicati costituisce il relativo **premio investito**.

Per facilitare la comprensione delle modalità di applicazione dei costi sui premi si rimanda agli esempi numerici riportati nell'**Allegato 1: Esempi di applicazione dei costi di ingresso applicati ai premi versati e dei costi di uscita applicati in caso di riscatto** alle presenti condizioni di assicurazione.

In caso di applicazione dello sconto, indicato al successivo paragrafo 6, il premio investito è pari al premio versato.

6. Agevolazioni su polizze (Sconti)

I costi indicati al precedente paragrafo 5 non vengono applicati al premio unico o agli eventuali versamenti aggiuntivi se:

- **il cliente è titolare di una polizza Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. scaduta nei 6 mesi precedenti la data di pagamento del premio o in scadenza a tale data.**

Lo sconto non viene applicato in caso di scadenze relative alle seguenti tipologie di polizze:

- forme pensionistiche complementari;
- polizze temporanee caso morte, anche abbinate a mutui o prestiti;
- polizze di rendita;
- polizze collettive;
- polizze di capitalizzazione, se il cliente è persona giuridica;
- polizze per le quali il cliente abbia già esercitato l'opzione di posticipazione o di differimento automatico della scadenza.

Ciascuna polizza scaduta o in scadenza dà diritto ad un solo sconto;

- **il cliente è beneficiario di polizze Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. in seguito al decesso dell'assicurato e se il relativo capitale, alla data di pagamento del premio, è stato liquidato da non più di 6 mesi.**

Lo sconto non viene applicato nel caso:

- di beneficio derivante da forme pensionistiche complementari;
- di cliente persona giuridica.

Ciascuna polizza liquidata per decesso dell'assicurato dà diritto a un solo sconto per singolo beneficiario.

In ogni caso, l'entità del versamento sulla polizza non deve necessariamente coincidere con l'importo ricevuto.

La compagnia si riserva di verificare che il cliente sia in possesso dei requisiti sopraindicati.

Qualora la compagnia riscontrasse che il cliente non era in possesso dei requisiti richiesti, decurerà dal capitale assicurato i costi di ingresso previsti dal contratto indicati al precedente paragrafo 5.

Qualora invece la compagnia riscontrasse, anche successivamente al versamento del premio, che al cliente non era stato riconosciuto lo sconto previsto pur essendo lo stesso in possesso dei requisiti richiesti, provvederà a ripristinare la corretta situazione della polizza.

Articolo 5 Il recesso

1. Tempo utile: 30 giorni

Il cliente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione della polizza (ex articolo 177 del Codice delle Assicurazioni - decreto legislativo n. 209/2005),

- sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla banca intermediaria;
- oppure inviando una comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R a:

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.
Gestione Tecnica
Via M. Gioia, 22 - 20124 Milano

2. Cessazione degli obblighi

Compagnia e cliente sono liberi da qualsiasi obbligo contrattuale dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata (fa fede il timbro postale), oppure dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del modulo della banca intermediaria.

3. Rimborso

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, corredata della documentazione completa di cui al successivo articolo 19, la compagnia rimborserà al cliente il premio unico (se versato).

Esclusivamente in caso di sottoscrizione fuori sede, l'efficacia del contratto è sospesa per la durata di sette giorni di calendario successivi al giorno di sottoscrizione (periodo di sospensiva)*. Di conseguenza né l'addebito né l'investimento del premio potranno essere effettuati nel periodo di sospensiva.

* Se il termine del periodo di sospensiva cade di sabato, di domenica o in un giorno di festività nazionale, tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

In tale periodo il cliente ha il diritto di recedere dal contratto inviando comunicazione scritta alla banca intermediaria al seguente indirizzo:

c/o Italia Transazionale

Diritto di ripensamento

Via Vincenzo Lamaro, 25 - 00173 Roma

così come indicato nella dichiarazione che il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede consegna al cliente in sede di primo contatto.

In alternativa tale diritto può essere esercitato:

- sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla banca intermediaria presso la filiale o per il tramite del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede,
- oppure inviando una comunicazione scritta indirizzata con lettera raccomandata A/R a:

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.
Gestione Tecnica
Via M. Gioia, 22 - 20124 Milano

A seguito del recesso esercitato entro il termine del periodo di sospensiva, il contratto si considererà estinto dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione presso Italia Transazionale oppure dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del modulo della banca intermediaria o dalle ore 24:00 del giorno di ricezione in compagnia della lettera raccomandata (fa fede il timbro apposto sulla ricevuta di ritorno).

Articolo 6 Il beneficiario

1. Designazione del beneficiario

Il cliente indica nella polizza un beneficiario cioè la persona fisica a cui la compagnia eroga la prestazione prevista alla scadenza contrattuale, sia nel caso in cui il cliente in quel momento sia in vita, sia in caso di suo decesso nel corso della durata del contratto.

Il contratto non prevede la possibilità di indicare più di un beneficiario della prestazione a scadenza.

Al fine di consentire alla compagnia il corretto adempimento delle norme in materia di antiriciclaggio, il cliente è tenuto a fornire le complete generalità del beneficiario e in particolare: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, recapito e contatti e il legame tra beneficiario e cliente.

Il cliente è tenuto ad indicare le suddette generalità sia alla sottoscrizione del contratto sia successivamente, in corso di contratto, in caso di revoca e/o modifica del beneficiario originariamente designato.

Il cliente, finché in vita e per tutta la durata del contratto, ha la facoltà di modificare la designazione del beneficiario della prestazione a scadenza a condizione che:

- sia in vita il beneficiario che si vuole modificare;
- il nuovo beneficiario abbia, alla data di scadenza del contratto già fissata dal cliente, un'età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti.

Il cliente insieme alla richiesta di variazione dovrà presentare un'autocertificazione di esistenza in vita del beneficiario che si vuole modificare.

Anche in caso di modifica del beneficiario, la prestazione verrà pagata al nuovo beneficiario alla medesima data di scadenza stabilita dal cliente.

La revoca o la modifica del beneficiario della prestazione a scadenza non è ammessa nei seguenti casi:

- quando il cliente e il beneficiario hanno dichiarato per iscritto rispettivamente di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio. In tali ipotesi, pertanto, il riscatto totale e qualsiasi altro atto dispositivo del contratto potranno essere effettuati solo con il consenso scritto del beneficiario;
- dopo la morte del cliente;
- dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha comunicato per iscritto alla compagnia di volersi avvalere del beneficio.

La modifica del beneficiario non è ammessa, inoltre, in caso di decesso del beneficiario stesso, sia che esso si verifichi quando il cliente è in vita, sia che si verifichi dopo il decesso del cliente.

2. Validità della designazione

Le eventuali modifiche e/o revoche del beneficiario devono essere comunicate per iscritto alla compa-

gnia, direttamente a mezzo posta o tramite la banca intermediaria e, **in deroga all'articolo 1920 del codice civile, non possono essere disposte per testamento. La variazione non è valida se non vengono rispettati i limiti di età a scadenza del beneficiario previsti dal contratto.**

3. Diritto proprio del beneficiario

Ai sensi dell'articolo 1920 del codice civile, il beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore dal cliente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

In particolare, ciò significa che le somme pagate in caso di decesso del cliente non rientrano nella massa ereditaria.

4. Referente terzo

Il cliente, per specifiche esigenze di riservatezza, può indicare i dati necessari per l'identificazione e il contatto di un referente terzo, diverso dal beneficiario, che la compagnia potrà contattare in caso di decesso del cliente per il pagamento della prestazione assicurata a favore del beneficiario, quando non risulti possibile contattare il beneficiario stesso. **È ammesso un solo referente terzo per contratto.**

Il cliente a tal riguardo si impegna, assumendosene ogni conseguente responsabilità e sollevando la compagnia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a seguito del proprio inadempimento ai seguenti impegni, a:

- a) conferire specifico incarico al referente terzo individuato e a impartire allo stesso tutte le istruzioni necessarie per supportare la compagnia al fine di contattare il beneficiario;
- b) consegnare al referente terzo, all'atto della nomina, copia della pertinente Informativa sul trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, allegata al Documento di polizza e disponibile sul sito internet della compagnia;
- c) informare tempestivamente per iscritto la compagnia nel caso di revoca dell'incarico ovvero nel caso in cui il referente terzo rinunciasse all'incarico o, comunque, non fosse più in grado, in corso di contratto, di svolgere l'incarico;
- d) informare tempestivamente per iscritto la compagnia dei nuovi dati di contatto del referente terzo qualora dovessero cambiare in corso di contratto.

Il cliente potrà sempre modificare o revocare un referente terzo precedentemente designato, recandosi in filiale o comunicandolo alla compagnia direttamente via posta o Posta Elettronica Certificata. Nel caso di nomina di un nuovo referente terzo, dovranno essere forniti anche tutti i dati necessari

per l'identificazione dello stesso e i relativi dati per contattarlo. Il nuovo referente terzo designato non potrà coincidere con il beneficiario pertanto, nel caso in cui il nuovo referente terzo designato coincida con il beneficiario, la nuova nomina non sarà valida e l'eventuale referente terzo precedentemente nominato si considererà comunque revocato, senza la necessità per la compagnia di effettuare alcuna comunicazione propedeutica. La revoca e la modifica del referente terzo saranno valide dal momento in cui la compagnia ne viene a conoscenza secondo le modalità sopra descritte. Infine, nel caso in cui, a seguito di modifica del beneficiario, quest'ultimo dovesse coincidere con il referente terzo individuato, lo stesso decadrebbe automaticamente dall'incarico per incompatibilità, senza la necessità per la compagnia di effettuare alcuna comunicazione propedeutica.

Articolo 7

La cessione del contratto

Il cliente non può cedere il contratto ad altri.

Articolo 8

I prestiti

Questo contratto non prevede la concessione di prestiti.

Articolo 9

La non pignorabilità e la non sequestrabilità

Le somme dovute dalla compagnia al cliente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, salvo nei casi specificamente indicati dalla legge (articolo 1923 del codice civile).

Articolo 10

Le imposte

Le imposte relative a questo contratto sono a carico del cliente, del beneficiario o degli aventi diritto.

Articolo 11

Le norme di riferimento

Per tutto ciò che non è espressamente regolato da questo contratto, valgono le norme della legge italiana.

Articolo 12

Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente

Come disposto dalla legge, tutte le controversie devono essere sottoposte a un tentativo di mediazione.

Se la mediazione non ha successo il foro competente per le controversie relative al contratto è quello del luogo di residenza o domicilio principale del cliente o dei soggetti che intendono far valere i propri diritti.

In caso di controversie relative a polizze acquistate da cittadini residenti nell'Unione Europea sul sito internet della compagnia o di Intesa Sanpaolo, è possibile utilizzare la piattaforma web "Risoluzione online delle controversie" istituita dalla Commissione Europea (Regolamento UE n. 524/2013) accessibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>. La piattaforma mette a disposizione dei consumatori residenti nell'Unione Europea, l'elenco degli Organismi a cui è possibile rivolgersi per la risoluzione extragiudiziale della controversia.

Articolo 13

Area clienti

La compagnia mette a disposizione dei clienti, all'interno del proprio sito internet www.intesasanpaolo-assicurazioni.com, un'apposita area clienti.

Secondo tempi e modalità previsti dalla normativa di riferimento, nell'area clienti è possibile consultare le coperture assicurative in vigore, le condizioni di assicurazione del prodotto sottoscritto, il dettaglio dei premi versati, il valore di riscatto della polizza, i dati anagrafici e i recapiti del beneficiario e del referente terzo se indicato, oltre a ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa. È possibile inoltre modificare i propri dati anagrafici, effettuare versamenti aggiuntivi e richiedere la liquidazione della polizza.

Il servizio è gratuito e vi si accede mediante autenticazione con i codici di accesso rilasciati direttamente dalla compagnia su richiesta del cliente. I codici di accesso garantiscono al cliente, durante l'utilizzo dell'area clienti, un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.

L'utilizzo dell'area clienti è disciplinato dalle condizioni di servizio da accettare al primo accesso.

Il cliente in ogni caso potrà utilizzare le funzionalità dell'area clienti messe a disposizione tempo per tempo della compagnia.

Sezione II - Le prestazioni, i rischi e i rendimenti

Articolo 14

Le prestazioni assicurate: capitale riconosciuto alla scadenza del contratto sia in caso di vita sia in caso di decesso del cliente

Alla data di scadenza del contratto, sia in caso di vita del cliente a tale data sia in caso di suo decesso nel corso del contratto, sarà riconosciuto al beneficiario designato un capitale secondo quanto descritto di seguito.

1. Capitale in caso di vita

In caso di vita del cliente alla scadenza del contratto, la compagnia riconoscerà, al beneficiario designato, l'importo maggiore tra:

- il capitale assicurato alla data di scadenza, costituito dalla somma dei premi investiti ciascuno adeguato in base ai rendimenti della Gestione Separata - al netto del costo di gestione - fino alla data di scadenza;
- il capitale minimo garantito alla data di scadenza, costituito dalla somma dei premi investiti fino a scadenza.

2. Capitale in caso di decesso

In caso di decesso del cliente nel corso della durata contrattuale, la compagnia riconoscerà alla scadenza del contratto, al beneficiario designato, l'importo maggiore tra:

- il capitale assicurato alla data di scadenza, costituito dalla somma dei premi investiti ciascuno adeguato in base ai rendimenti della Gestione Separata - al netto del costo di gestione - fino alla data di scadenza;
- il capitale minimo garantito alla data di scadenza, costituito dalla somma dei premi investiti ciascuno rivalutato, in base al tasso di rendimento minimo garantito, fino alla data di scadenza.

Il capitale in caso di decesso del cliente non potrà comunque risultare inferiore al totale dei premi versati sul contratto.

Il capitale in caso di decesso viene pagato qualunque sia la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione del cliente.

Qualora successivamente al decesso del cliente, avvenuto prima della scadenza del contratto, dovesse verificarsi anche il decesso del beneficiario della prestazione a scadenza, la compagnia, ricevuta la relativa comunicazione, riconoscerà, agli eredi testamentari o, in mancanza, agli

eredi legittimi del beneficiario stesso, l'importo maggiore tra:

- il capitale assicurato alla data di comunicazione di decesso del beneficiario, costituito dalla somma dei premi investiti ciascuno adeguato in base ai rendimenti della Gestione Separata - al netto del costo di gestione - fino alla data di comunicazione di decesso del beneficiario;
- il capitale minimo garantito alla data di comunicazione di decesso del beneficiario, costituito dalla somma dei premi investiti ciascuno rivalutato, in base al tasso di rendimento minimo garantito, fino alla data di comunicazione di decesso del beneficiario.

Il capitale non potrà comunque risultare inferiore al totale dei premi versati sul contratto.

Qualora la comunicazione di decesso del beneficiario pervenga alla compagnia dopo la data di scadenza del contratto, la compagnia riconoscerà un importo pari al capitale liquidabile a scadenza previsto in caso di decesso del cliente.

Per data di comunicazione di decesso del beneficiario si intende la data in cui la compagnia riceve la richiesta di liquidazione corredata da uno dei seguenti documenti che provano l'avvenuto decesso del beneficiario:

- certificato di morte;
- verbale di pubblicazione del testamento;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva;
- estratto di morte;
- attestazione giudiziale.

Per le informazioni di dettaglio sull'adeguamento del capitale assicurato e sul tasso di rendimento minimo garantito relativi al capitale in caso di vita e in caso di decesso si rimanda, rispettivamente, all'articolo 17 e all'articolo 18.

Articolo 15

Il riscatto totale e i costi di uscita

1. Termini

Trascorsi almeno 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il cliente, finché in vita e prima della scadenza contrattuale, può richiedere il pagamento totale (**riscatto totale**) del valore di riscatto del contratto stesso.

In caso di riscatto totale, la compagnia si impegna a riconoscere al cliente l'importo maggiore tra il capitale assicurato alla data di richiesta del riscatto

e il capitale minimo garantito alla stessa data. In particolare:

- il capitale assicurato alla data di richiesta del riscatto è costituito dalla somma dei premi investiti ciascuno adeguato in base ai rendimenti della Gestione Separata - al netto del costo di gestione - fino alla data di richiesta del riscatto;
- il capitale minimo garantito alla data di richiesta del riscatto è costituito dalla somma dei premi investiti fino alla data di richiesta del riscatto.

Per data di richiesta del riscatto si intende la data in cui la compagnia o la banca intermediaria - per le richieste pervenute tramite la rete distributiva - riceve per iscritto la richiesta di riscatto completa della documentazione necessaria per procedere alla liquidazione.

Per le informazioni di dettaglio sull'adeguamento del capitale assicurato e sulle garanzie relativi al riscatto totale si rimanda, rispettivamente, all'articolo 17 e all'articolo 18.

In caso di riscatto totale viene applicato il costo di uscita di cui al successivo paragrafo 2.

A seguito del riscatto totale il contratto si estingue.

Non sono ammesse richieste di riscatto totale nel caso in cui il beneficiario della prestazione a scadenza sia deceduto.

Nel corso della durata contrattuale non sono ammessi riscatti parziali.

2. Costi di uscita: costi applicati in caso di riscatto

In caso di riscatto totale, all'importo lordo riscattato si applica un costo variabile in funzione del periodo di tempo trascorso dalla data di decorrenza del contratto alla data di richiesta del riscatto come descritto nella seguente tabella.

Periodo di tempo trascorso	Costo da applicare all'importo lordo riscattato
Fino a 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto	Riscatto non ammesso
Dal 91° giorno di durata del contratto e fino al giorno che precede la ricorrenza del 1° anniversario del contratto	2,00% con il minimo di 30,00 euro
Dal giorno in cui ricorre il 1° anniversario del contratto e fino al giorno che precede la ricorrenza del 5° anniversario del contratto	1,00% con il minimo di 30,00 euro
Dal giorno in cui ricorre il 5° anniversario del contratto in poi	30,00 euro

Per facilitare la comprensione delle modalità di applicazione del costo di riscatto si rimanda agli esempi numerici riportati nell'**Allegato 1: Esempi di applicazione dei costi di ingresso applicati ai premi versati e dei costi di uscita applicati in caso di riscatto** alle presenti condizioni di assicurazione.

Articolo 16

La risoluzione del contratto per decesso del beneficiario

Il contratto si risolve in seguito al decesso del beneficiario verificatosi prima della scadenza e quando il cliente è in vita (c.d. riscatto speciale).

In tal caso il beneficiario non potrà più essere modificato e la compagnia, ricevuta la comunicazione di decesso, riconoscerà al cliente l'importo maggiore tra:

- il capitale assicurato alla data di comunicazione di decesso del beneficiario, costituito dalla somma dei premi investiti ciascuno adeguato in base ai rendimenti della Gestione Separata - al netto del costo di gestione - fino alla data di comunicazione di decesso del beneficiario;
- il capitale minimo garantito alla data di comunicazione di decesso del beneficiario, costituito dalla somma dei premi investiti fino al decesso del beneficiario.

All'importo non sarà applicato alcun costo di liquidazione.

Il pagamento dell'importo relativo al riscatto speciale è indipendente dal fatto che siano decorsi i primi 90 giorni di durata del contratto.

Qualora la comunicazione di decesso del beneficiario pervenga alla compagnia dopo la data di scadenza del contratto, la compagnia riconoscerà un importo pari al capitale liquidabile a scadenza previsto in caso di vita del cliente.

Per data di comunicazione di decesso del beneficiario si intende la data in cui la compagnia riceve la richiesta di liquidazione corredata dal certificato di morte del beneficiario.

Per le informazioni di dettaglio sull'adeguamento del capitale assicurato e sulle garanzie relativi al riscatto speciale si rimanda, rispettivamente, all'articolo 17 e all'articolo 18.

Articolo 17

L'adeguamento del capitale assicurato e i costi di gestione

1. Adeguamento del capitale assicurato

Le prestazioni di Patrimonio perGiovani^{Insurance} sono

collegate alla Gestione Separata Fondo Base Sicura, distinta dalle altre attività della compagnia. Al capitale assicurato viene riconosciuto un tasso di adeguamento che è pari al rendimento della Gestione Separata al netto del costo di gestione. Le modalità di determinazione del tasso di adeguamento sono descritte al successivo paragrafo 3. Il capitale assicurato viene adeguato applicando, per ciascun mese solare considerato, il corrispondente tasso di adeguamento mensile espresso su base annua (capitalizzazione progressiva). Il capitale assicurato adeguato al 31 dicembre di ogni anno viene comunicato al cliente.

Il primo anno i tassi di adeguamento si applicano al premio investito a partire dalla data di decorrenza del contratto fino al 31 dicembre in proporzione al tempo trascorso (in pro rata temporis).

Successivamente i tassi di adeguamento si applicano per un anno intero (1° gennaio - 31 dicembre) a partire dal capitale assicurato al 31 dicembre precedente.

In caso di versamenti aggiuntivi, i tassi di adeguamento si applicano, sui singoli premi investiti, dalla data di pagamento del premio aggiuntivo al 31 dicembre (in pro rata temporis) e successivamente per anni interi.

L'ultimo adeguamento del capitale avviene il 31 dicembre dell'anno di scadenza con le medesime modalità sopra descritte.

2. Adeguamento del capitale assicurato in caso di decesso o di riscatto

2.1 Riscatto totale, riscatto speciale o decesso del beneficiario avvenuto dopo il decesso del cliente

- In caso di liquidazione per riscatto totale, l'adeguamento del capitale assicurato viene calcolato per il periodo trascorso dal 31 dicembre precedente fino alla data di richiesta del riscatto (di seguito data-evento) applicando i tassi di adeguamento come descritto al precedente paragrafo 1 salvo le casistiche indicate di seguito.
- In caso di liquidazione per riscatto speciale o per decesso del beneficiario avvenuto dopo il decesso del cliente e prima della scadenza, l'adeguamento del capitale assicurato viene calcolato per il periodo trascorso dal 31 dicembre precedente fino alla data di comunicazione di decesso del beneficiario (di seguito data-evento) applicando i tassi di adeguamento come descritto al precedente paragrafo 1 salvo le casistiche indicate di seguito.

Il calcolo in pro rata temporis viene effettuato, a partire dalla data di pagamento del premio, anche sui capitali investiti con eventuali versamenti aggiuntivi effettuati nei suddetti periodi.

Nelle ipotesi di seguito elencate invece si applica un tasso fisso dello **0,25% annuo composto**:

- quando la data-evento cade nel mese di gennaio, il tasso fisso si applica dall'inizio di tale mese fino alla data-evento.

Per gli altri mesi:

- quando la data-evento cade nei primi 19 giorni del mese, il tasso fisso si applica dall'inizio del mese fino alla data-evento e per l'intero mese antecedente;
- quando invece la data-evento cade dopo il 19 del mese:
 - per il mese o frazione di esso in cui cade tale data, viene applicato pro-rata temporis il tasso di rendimento pari al 0,25% annuo composto;
 - per il mese antecedente al mese in cui cade tale data viene utilizzato pro-rata temporis il tasso di adeguamento relativo al medesimo mese solare.

2.2 Decesso del cliente

In caso di decesso del cliente prima della scadenza stabilita, il contratto rimane in vigore fino a scadenza e il capitale continua ad adeguarsi ogni anno, fino a scadenza, sulla base dei rendimenti della Gestione Separata secondo le modalità specificate al precedente paragrafo 1.

3. Determinazione del tasso di adeguamento

L'adeguamento del capitale viene effettuato mensilmente sulla base del rendimento mensile della Gestione Separata, espresso su base annua, realizzato nel mese solare considerato.

Il tasso di adeguamento, espresso su base annua, si ottiene sottraendo dal rendimento della Gestione Separata il costo di gestione (espresso su base annua).

Il tasso di adeguamento così definito viene applicato mensilmente al capitale assicurato.

Il tasso di adeguamento applicato in un dato mese può assumere anche valore negativo determinando un decremento del capitale assicurato.

Il costo di gestione (espresso su base annua) è pari all'1,30%.

Articolo 18

Il tasso di rendimento minimo garantito

La compagnia riconosce un tasso di rendimento minimo garantito differenziato in funzione dell'evento che si verifica secondo le modalità di seguito specificate:

- **alla scadenza del contratto in caso di vita del cliente a tale data, in caso di riscatto totale o qualora si verifichi il riscatto spe-**

ciale, il tasso di rendimento minimo garantito è pari allo 0%; ciò significa che il capitale minimo garantito a scadenza in caso di vita del cliente oppure in caso di riscatto totale o di riscatto speciale è pari alla somma dei premi investiti, rispettivamente, fino a scadenza o fino alla richiesta di riscatto oppure fino al decesso del beneficiario;

- **alla scadenza del contratto in caso di decesso del cliente nel corso della durata contrattuale oppure in caso di decesso del beneficiario avvenuto dopo la morte del cliente** (verificatasi prima della scadenza), il tasso di rendimento minimo garantito è pari allo **0,25% annuo composto**; in questi casi, per determinare il capitale minimo garantito, il tasso di rendimento minimo garantito si applica ai premi investiti a partire dalla data di pagamento di ciascun premio e, rispettivamente, fino alla data di scadenza o fino alla data di comunicazione di decesso del beneficiario.

Sezione III - Obblighi della compagnia, del cliente e del beneficiario: i pagamenti, la documentazione e la prescrizione

Articolo 19

I pagamenti della compagnia e la documentazione richiesta

1. Pagamenti entro 30 giorni

La compagnia effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria per la richiesta di pagamento. Se il pagamento non avviene entro il termine stabilito, qualora il ritardo dipenda da fatti imputabili alla compagnia, gli interessi si calcolano al tasso legale determinato dalla legge dal giorno del ritardo fino alla data di effettivo pagamento, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno (art. 1284, comma 1 del codice civile).

2. Modalità dei pagamenti

Tutti i pagamenti verranno effettuati tramite accredito in conto corrente bancario; per questo è richiesta l'indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) su cui effettuare il pagamento.

Per i pagamenti conseguenti alla scadenza contrattuale tali indicazioni dovranno fare riferimento al conto corrente intestato al beneficiario, indicando anche il legame con eventuali cointestatari del conto corrente di accredito; per i pagamenti conseguenti al decesso del beneficiario verificatosi dopo la morte del cliente (avvenuta prima della scadenza contrattuale), tali indicazioni dovranno essere firmate in originale da tutti gli eredi testamentari o, in mancanza, dagli eredi legittimi del beneficiario stesso; per i pagamenti conseguenti al recesso o alla richiesta di riscatto totale oppure in caso di riscatto speciale le coordinate bancarie indicate dovranno fare riferimento esclusivamente a conti correnti intestati al cliente.

La compagnia dichiara espressamente che non darà corso alle richieste di liquidazione che prevedono il pagamento delle somme assicurate in "Paesi o territori a rischio", intendendosi tutti i Paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente (elencati dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 aprile 2015 e successive modificazioni e integrazioni) e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non coo-

perativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale.

3. Documenti

Per verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e individuare gli aventi diritto la compagnia deve ricevere, tramite la banca intermediaria o direttamente, i documenti necessari; i documenti da fornire nei vari casi sono i seguenti.

Recesso: comunicazione firmata dal cliente inoltrata con le modalità indicate all'articolo 5.

Riscatto totale: richiesta firmata dal cliente.

Scadenza del contratto, in caso di vita del cliente a tale data:

- richiesta firmata dal beneficiario o dal Legale Rappresentante in caso di beneficiario incapace;
- in presenza di categorie particolari di dati personali relativi al beneficiario (quali ad es. dati idonei a rilevare lo stato di salute o attinenti a incapacità o infermità fisiche e/o psichiche connesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno) sottoscrizione da parte del beneficiario o del Legale Rappresentante, in caso di beneficiario incapace, dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati;
- originale del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice Tutelare o sua/loro copia autentica, con il quale si autorizza l'esercente la potestà parentale/tutore/curatore/amministratore di sostegno alla riscossione del capitale destinato al beneficiario incapace, nonché l'indicazione delle modalità per il reimpiego di tale capitale e l'esonero della compagnia da ogni responsabilità.

Decesso del cliente prima della scadenza del contratto:

a) al momento del decesso del cliente:

- comunicazione di decesso del cliente;
- originale del certificato di morte del cliente o sua copia autentica con indicazione della data di nascita;
- documento d'identità e codice fiscale del beneficiario.

b) alla scadenza del contratto:

- richiesta di pagamento firmata dal beneficiario

o dal Legale Rappresentante in caso di beneficiario incapace;

- in presenza di categorie particolari di dati personali relativi al beneficiario (quali ad es. dati idonei a rilevare lo stato di salute o attinenti a incapacità o infermità fisiche e/o psichiche connesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno) sottoscrizione da parte del beneficiario o del Legale Rappresentante, in caso di beneficiario incapace, dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati;
- originale del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice Tutelare o sua/loro copia autentica, con il quale si autorizza l'esercente la potestà parentale/tutore/curatore/amministratore di sostegno alla riscossione del capitale destinato al beneficiario incapace, nonché l'indicazione delle modalità per il reimpiego di tale capitale e l'esonero della compagnia da ogni responsabilità.

Riscatto speciale:

- richiesta firmata dal cliente;
- originale del certificato di morte del beneficiario o sua copia autentica con indicazione della data di nascita.

Decesso del beneficiario dopo la morte del cliente avvenuta prima della scadenza del contratto:

AVVERTENZA: Si richiama l'attenzione del cliente sulle finalità sottese alla richiesta della documentazione riportata nel seguito.

In particolare il cliente è consapevole che la richiesta di acquisire dal beneficiario l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata e la copia autentica dei testamenti (se presenti) risponde alla finalità di consentire una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.

- richiesta firmata dal denunciante e/o dagli eredi testamentari o, in mancanza, dagli eredi legittimi del beneficiario;
- originale del certificato di morte del beneficiario o sua copia autentica con indicazione della data di nascita;
- in presenza di categorie particolari di dati personali relativi agli eredi testamentari o, in mancanza, agli eredi legittimi del beneficiario (quali ad es. dati idonei a rilevare lo stato di salute o attinenti a incapacità o infermità fisiche e/o psichiche connesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno) sottoscri-

zione da parte degli eredi dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati;

- originale del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice Tutelare o sua/loro copia autentica, con il quale si autorizza l'esercente la potestà parentale/tutore/curatore/amministratore di sostegno alla riscossione del capitale destinato agli eredi testamentari o, in mancanza, agli eredi legittimi del beneficiario minorenni o incapaci, nonché l'indicazione delle modalità per il reimpiego di tale capitale e l'esonero della compagnia da ogni responsabilità.

Nel caso in cui il beneficiario sia deceduto senza lasciare testamento:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il beneficiario sia deceduto senza lasciare testamento e quali sono gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con il beneficiario, la loro data di nascita e capacità di agire.

Nel caso in cui il beneficiario sia deceduto lasciando uno o più testamenti:

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti:
 - (i) che, per quanto a conoscenza del dichiarante, il beneficiario sia deceduto lasciando testamento e che il/i testamento/i sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati;
 - (ii) gli estremi del/i testamento/i;
 - (iii) quali sono gli eredi testamentari o in loro assenza gli eredi legittimi, il loro grado di parentela con il beneficiario, la loro data di nascita e capacità di agire;
- copia autentica del/i testamento/i, completa del relativo verbale di pubblicazione.

Sul sito della compagnia è reperibile lo schema di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per facilitarne la compilazione.

Ulteriori documenti necessari: per tutti i pagamenti della compagnia è richiesta copia del documento d'identità e del codice fiscale degli aventi diritto alla prestazione; in presenza di procura, è richiesta copia del documento d'identità del procuratore.

Richieste motivate di altri documenti: la compagnia si riserva di richiedere ulteriori documenti, specificandone la motivazione, in presenza di situazioni particolari, per le quali risulti necessario od opportuno acquisirli prima di procedere al pagamento, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, oppure al fine di adempiere a specifiche disposizioni di legge.

Gestione dei documenti: al fine di ridurre gli oneri a carico dei clienti, la compagnia e la banca intermediaria adottano una gestione della documentazione tale per cui non venga richiesta, in fase di sottoscrizione del contratto o di liquidazione, documentazione non necessaria o di cui già dispongono, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo cliente, e che risulti ancora in corso di validità.

Articolo 20

La prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano (articolo 2952 del codice civile).

La compagnia è tenuta a devolvere ad un apposito fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli importi dovuti che non siano stati richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).

Allegato 1:

Esempi di applicazione dei costi di ingresso applicati ai premi versati e dei costi di uscita applicati in caso di riscatto

ESEMPI DI APPLICAZIONE DEI COSTI DI INGRESSO APPLICATI AI PREMI VERSATI

Come disciplinato all'articolo 4 paragrafo 5 delle presenti condizioni di assicurazione, la compagnia applica un costo su ogni premio versato (unico ed eventuale aggiuntivo); questo costo varia in base alla fascia di premio in cui ricade il totale dei versamenti effettuati, come indicato nella seguente tabella:

Totale versamenti effettuati	Costo
Fino a 499.999,99 euro	0,50%
Da 500.000,00 euro e oltre	0,25%

Ciascun premio versato (unico ed eventuale aggiuntivo) al netto del suddetto costo costituisce il **premio investito**.

Di seguito si riporta una tabella esemplificativa in cui vengono rappresentati alcuni esempi di applicazione dei costi su premi.

Ipotizziamo una polizza sulla quale è stato effettuato il pagamento di tre premi: premio unico e due versamenti aggiuntivi.

Premi versati sulla polizza	Importo premio versato (in euro)	Totale versamenti effettuati (in euro)	Costo da applicare al premio versato	Importo del costo applicato al premio versato (in euro)	Importo premio investito (in euro)
	(a)			(c) = (a) x (b)	(d) = (a) - (c)
Premio unico	100.000,00	100.000,00	0,50%	500,00	99.500,00
Versamento aggiuntivo	200.000,00	300.000,00 (100.000,00 + 200.000,00)	0,50%	1.000,00	199.000,00
Versamento aggiuntivo	200.000,00	500.000,00 (300.000,00 + 200.000,00)	0,25%	500,00	199.500,00

ESEMPI DI APPLICAZIONE DEI COSTI DI USCITA APPLICATI IN CASO DI RISCATTO

Come disciplinato all'articolo 15 paragrafo 2 delle presenti condizioni di assicurazione, in caso di riscatto totale, il contratto prevede l'applicazione di un costo variabile in funzione del tempo trascorso dalla data di decorrenza del contratto alla data di richiesta del riscatto, come descritto nella seguente tabella.

Periodo di tempo trascorso	Costo da applicare all'importo lordo riscattato
Fino a 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto	Riscatto non ammesso
Dal 91° giorno di durata del contratto e fino al giorno che precede la ricorrenza del 1° anniversario del contratto	2,00% con il minimo di 30,00 euro
Dal giorno in cui ricorre il 1° anniversario del contratto e fino al giorno che precede la ricorrenza del 5° anniversario del contratto	1,00% con il minimo di 30,00 euro
Dal giorno in cui ricorre il 5° anniversario del contratto in poi	30,00 euro

Di seguito si riporta una tabella esemplificativa in cui vengono rappresentati alcuni esempi di applicazione del costo di riscatto.

Ipotizziamo un riscatto totale di importo pari a 15.000,00 euro richiesto in tre momenti differenti:

- nel 1° anno di durata contrattuale trascorsi 90 giorni dalla decorrenza (esempio 1);
- nel 2° anno di durata contrattuale (esempio 2);
- dopo il 5° anniversario del contratto (esempio 3).

Esempio	Importo riscattato (in euro)	Costo di riscatto (in %)	Importo costo di riscatto (in euro)	Costo minimo di riscatto (in euro)	Importo costo di riscatto da applicare (in euro)	Importo riscattato al netto del costo di riscatto (in euro)
	(a)	(b)	(c) = (a) x (b)	(d)	(e) = importo maggiore tra (c) e (d)	(f) = (a) - (e)
1	15.000,00	2,00%	300,00	30,00	300,00	14.700,00
2	15.000,00	1,00%	150,00	30,00	150,00	14.850,00
3	15.000,00	-	-	30,00	30,00	14.970,00

Gli “importi riscattati”, indicati a titolo esemplificativo nella tabella sopra riportata, sono al lordo delle imposte previste dalla legge di riferimento.

Regolamento della Gestione Separata

“Fondo Base Sicura”

Art. 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della compagnia, che viene contraddistinta con il nome “Fondo Base Sicura”. Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Art. 2

La valuta di denominazione della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” è l'euro.

Art. 3

Nella Gestione Separata “Fondo Base Sicura” confluiranno le attività relative ai contratti a prestazioni adeguabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.

Il Regolamento della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011.

Art. 4

La gestione del “Fondo Base Sicura” è sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58.

Art. 5

Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre.

In aggiunta al tasso medio di rendimento sopra indicato, ogni mese viene determinato il rendimento medio mensile della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” realizzato nel mese solare immediatamente precedente.

I tassi medi di rendimento, relativi al periodo annuale e ai periodi mensili sopra indicati sono determinati rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.

Per risultato finanziario della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” si devono intendere i proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel periodo considerato, comprensivi degli

scarti di emissione e di negoziazione, gli utili realizzati e le perdite sofferte nel medesimo periodo.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato.

Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività e per l'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario è determinato al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo considerato degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Art. 6

L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata “Fondo Base Sicura” competono alla compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.

La gestione finanziaria del “Fondo Base Sicura” è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, nonché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche

analoghe agli investimenti obbligazionari, senza tuttavia escludere l'utilizzo di tutte le attività ammissibili secondo la normativa vigente e alle eventuali modifiche e integrazioni della stessa. Gli investimenti esposti al rischio di cambio saranno contenuti entro il 7% del valore del portafoglio¹.

Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

In particolare, i titoli obbligazionari sono selezionati principalmente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante principalmente nel c.d. "investment grade", secondo le scale di valutazione attribuite da modelli interni della compagnia che tengano conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating².

A livello di asset allocation la Gestione Separata rispetterà i seguenti limiti di investimento:

- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) governativi o di enti sovranazionali: nessun limite;
- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) non-governativi: al massimo 50%;
- Strumenti di liquidità (depositi bancari): nessun limite;
- Strumenti azionari (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR): al massimo 15%;
- Strumenti afferenti al comparto immobiliare: al massimo 5%;
- Investimenti alternativi (hedge fund e private equity): al massimo 8%.

La compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata "Fondo Base Sicura" e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.

In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, resta ferma per la compagnia la facoltà di superare i limiti di investimento sopra descritti per un periodo di tempo transitorio. In tali situazioni, la compagnia si impegna ad effettuare tutte le operazioni necessarie per rientrare nei limiti di investimento nel più breve tempo possibile, agendo comunque a tutela e nell'interesse dei contraenti.

La compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a

soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del "Fondo Base Sicura". Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico della Gestione Separata, rispetto a quelli indicati nell'art. 5, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Art. 7

La compagnia, per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, si impegna al rispetto dei seguenti limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008 n. 25:

- per l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 40% del valore del portafoglio;
- per l'investimento in titoli di debito e azioni: fino ad un massimo del 20% del valore del portafoglio.

Art. 8

Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per l'assicurato.

La compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità, per perseguire l'interesse dei contraenti e in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali, potrà procedere alla scissione o alla fusione della Gestione Separata "Fondo Base Sicura" con altra Gestione Separata avente analoghe caratteristiche ed omogenee politiche di investimento. In tal caso, la compagnia provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per i contraenti, le relative attività finanziarie della Gestione Separata "Fondo Base Sicura" presso la Gestione Separata derivante dall'operazione di scissione o fusione, dandone preventiva comunicazione ai contraenti.

1. Con il termine "valore del portafoglio" si intende la somma dei valori di iscrizione delle singole attività nel libro mastro della Gestione Separata (c.d. "valore di carico"), così come definito all'articolo 5 del presente Regolamento.

2. Viene considerato un valore unico di rating (c.d. "rating sintetico") al fine di sintetizzare i giudizi attribuiti al merito creditizio di una singola emissione o di un singolo emittente da parte della compagnia, mediante un modello di valutazione interno che tiene conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating.

Glossario

Anniversario (della decorrenza del contratto)

Definisce ciascuna annualità di polizza e coincide con ciascuna ricorrenza annua della data di decorrenza del contratto.

Assicurato

È la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione. Nel presente contratto la figura dell'assicurato coincide con quella del contraente; vedi anche "cliente".

Banca intermediaria (o intermediario)

È il soggetto che svolge attività di intermediazione assicurativa e consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

Beneficiario

Nel presente contratto è la persona fisica alla quale la compagnia paga la prestazione alla scadenza contrattuale.

Capitale assicurato

È il capitale costituito dai premi investiti (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi al netto dei costi) ciascuno adeguato in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione Separata Fondo Base Sicura al netto del costo di gestione.

Capitale minimo garantito

È l'importo minimo che la compagnia garantisce in sede di liquidazione del contratto nei diversi casi previsti.

Capitalizzazione progressiva

Rappresenta il meccanismo di applicazione dei singoli tassi di adeguamento dalla decorrenza fino alla fine di ogni mese solare considerato.

Cliente

Nel presente contratto è sia il titolare del contratto (ossia il contraente) che la persona sulla cui vita è stipulato il contratto (ossia l'assicurato).

Compagnia

È la Società con la quale il cliente stipula il contratto di assicurazione, ovvero Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A..

Conclusione del contratto

È il momento in cui il contratto viene sottoscritto dal cliente e dalla compagnia.

Conflitto di interessi

Il contrasto fra l'interesse del cliente e quello della compagnia, che sorge a causa delle relazioni di quest'ultima con altre Società del Gruppo di cui fa parte.

Contraente

È il titolare del contratto ossia la persona fisica che sottoscrive il contratto e si impegna ad effettuare il pagamento del premio unico alla compagnia. Nel presente contratto la figura del contraente coincide con quella dell'assicurato; vedi anche "cliente".

Contratto

L'accordo che stabilisce gli obblighi del cliente e della compagnia.

Costo di gestione

È il costo applicato al rendimento lordo della Gestione Separata.

Data di comunicazione di decesso del beneficiario

È la data in cui la compagnia riceve la richiesta di liquidazione corredata:

- da certificato di morte del beneficiario, qualora la comunicazione di decesso sia relativa alla morte del beneficiario avvenuta quando il cliente è in vita (riscatto speciale);
- oppure da uno dei seguenti documenti: certificato di morte del beneficiario, verbale di pubblicazione del testamento, atto notorio o dichiarazione sostitutiva, estratto di morte, attestazione giudiziale, qualora la comunicazione di decesso sia relativa alla morte del beneficiario verificatasi successivamente alla morte del cliente (avvenuta prima della scadenza contrattuale).

Data di pagamento

È la data in cui viene eseguita l'operazione di addebito.

Data di richiesta del riscatto

È la data in cui la compagnia o la banca intermediaria - qualora la richiesta pervenga per il tramite della rete distributiva - riceve per iscritto la richiesta di riscatto completa della documentazione necessaria per procedere alla liquidazione.

Data-evento

È la data in cui avviene il calcolo del capitale in caso di riscatto totale, di riscatto speciale o di decesso del beneficiario verificatosi successivamente al decesso del cliente (avvenuto prima della scadenza) e coincide con la data di richiesta del riscatto totale o, negli altri due casi, con la data di comunicazione di decesso del beneficiario.

Decorrenza (del contratto)

Data in cui il contratto ha effetto a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Documento di polizza

Vedi "Polizza".

Firma Digitale

Particolare tipo di firma elettronica qualificata che identifica il firmatario di un documento informatico e garantisce l'integrità dello stesso. Essa si basa su un certificato di firma rilasciato da un soggetto certificatore accreditato presso l'ente preposto dalla legge. La Firma Digitale è messa a disposizione della clientela dalla banca intermediaria in veste di certificatore accreditato presso l'ente preposto dalla legge. Il processo di sottoscrizione dei documenti della compagnia mediante Firma Digitale avviene con l'utilizzo, da parte della clientela, di un codice personale (PIN) in abbinamento ad un codice OTP, imputati sul supporto informativo della banca, senza necessità per la clientela di accedere alla propria area riservata del sito internet della banca.

Firma Grafometrica

Particolare tipo di firma autografa che possiede requisiti informatici e giuridici che consentono per legge di qualificarla come "firma elettronica avanzata". La compagnia per l'utilizzo da parte della clientela della Firma Grafometrica si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Intesa Sanpaolo, in modo tale da consentire e garantire, mediante la connessione tra insieme di dati in forma elettronica, (i) l'identificazione del firmatario del documento, inclusi i controlli sui dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma, (ii) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto. Maggiori informazioni sulle caratteristiche della Firma Grafometrica sono disponibili sul sito internet della compagnia e della banca intermediaria, consultando il documento "Nota Informativa sulla Firma Grafometrica".

Firma Tradizionale

Firma autografa apposta dal cliente sulla documentazione contrattuale in formato cartaceo, per il tramite della banca intermediaria.

Fondo Base Sicura

Vedi "Gestione Separata".

Gestione Separata

È il fondo di investimento istituito dalla compagnia per valorizzare i capitali dei clienti e realizzare i rendimenti garantiti da contratto. È disciplinato da uno specifico Regolamento contenuto nelle condizioni di assicurazione e disponibile anche sul sito della compagnia. La Gestione Separata collegata al presente contratto è denominata Fondo Base Sicura.

ISVAP

Vedi "IVASS".

IVASS

È l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la Legge n. 135/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

Polizza

Documento sottoscritto dal cliente e dalla compagnia che attesta e specifica il contratto di assicurazione.

Premio investito (o premi investiti)

È il capitale che rappresenta la base per determinare le prestazioni del contratto; il premio investito è pari a ciascun versamento (premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) al netto dei costi applicati.

Premio unico

Somma stabilita dal cliente, comunque non inferiore all'importo minimo previsto contrattualmente, da corrispondere alla compagnia in unica soluzione alla data di decorrenza del contratto per costituire il relativo premio investito. Dal giorno in cui viene effettuato il versamento, il contratto inizia a produrre i suoi effetti.

Prestazione (o prestazione assicurata)

Somma pagabile sotto forma di capitale che la compagnia si impegna a riconoscere a fronte del versamento effettuato dal cliente.

Pro rata temporis

È il meccanismo di applicazione dell'adeguamento "in proporzione al tempo trascorso". Nel presente contratto, il tempo trascorso si riferisce al periodo che intercorre dalla data di pagamento del premio o dalla data dell'ultimo adeguamento fino alla data effetto del calcolo considerata.

Quietanza

È la ricevuta che certifica l'avvenuto pagamento.

Recesso

È la possibilità del cliente di recedere dal contratto entro i termini previsti e di ottenere il rimborso dell'eventuale premio unico versato.

Riscatto speciale

È conseguente al decesso del beneficiario verificatosi, prima della scadenza, quando il cliente è in vita; in questo caso al cliente viene pagato un capitale calcolato alla data di comunicazione di decesso del beneficiario. Al capitale non viene applicato alcun costo di liquidazione.

Riscatto totale

È la possibilità per il cliente, a condizione che siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto, di estinguere il contratto riscuotendo totalmente il capitale alla data della richiesta.

Risoluzione del contratto

È il venir meno del vincolo contrattuale a causa del verificarsi di uno o più eventi che impediscono la prosecuzione del contratto. Con riferimento al presente contratto l'evento che impedisce la prosecuzione del contratto è il decesso del beneficiario della prestazione a scadenza che si verifica prima della scadenza e quando il cliente è in vita (c.d. riscatto speciale).

Scadenza (del contratto)

È il 31 dicembre dell'anno in cui il beneficiario designato compie l'età, compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti, prescelta dal cliente.

Tasso base

È il rendimento utilizzato per il calcolo del "livello di base del contratto" ai fini dell'applicabilità o meno della componente variabile del costo di gestione.

Tasso di adeguamento

È il rendimento realizzato dalla Gestione Separata che, al netto del costo di gestione, viene riconosciuto al contratto.

Tasso di rendimento (o rendimento della Gestione Separata)

È il rendimento lordo realizzato dalla Gestione Separata.

Tasso di rendimento minimo garantito

Tasso di interesse che la compagnia si impegna a garantire in sede di liquidazione del contratto per determinare il capitale minimo garantito. Come previsto dalle condizioni di assicurazione, il rendimento minimo garantito si differenzia in funzione dell'evento che si verifica.

Tasso fisso

È il rendimento utilizzato nel mese in cui cade la data-evento, secondo quanto specificato nelle condizioni di assicurazione, ai fini del calcolo del capitale in caso di riscatto totale, di riscatto speciale o di decesso del beneficiario verificatosi successivamente al decesso del cliente (avvenuto prima della scadenza contrattuale).

Termine fisso (Assicurazione)

Assicurazione vita che prevede il pagamento, al beneficiario designato, di un capitale alla scadenza contrattuale fissata, sia nel caso in cui il cliente sia ancora in vita a tale data, sia nel caso in cui fosse deceduto in corso di contratto.

Valore di riscatto

È il valore del capitale liquidabile alla data di richiesta del riscatto pari all'importo maggiore tra il capitale assicurato e il capitale minimo garantito calcolati a tale data. Al valore di riscatto si applicano i costi di riscatto.

Versamenti aggiuntivi

Somma, non inferiore all'importo minimo previsto contrattualmente, che il cliente ha facoltà di versare durante il contratto per integrare il capitale inizialmente investito.

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Informativa aggiornata a dicembre 2024)

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO L'“INFORMATIVA”)

L'Informativa si rivolge a tutti i clienti e a tutti coloro che, a vario titolo, sono collegati agli stessi, i cui dati ci sono stati forniti da altri soggetti nelle fasi precontrattuali o in esecuzione di un contratto (ad esempio: contraente, assicurato, aderenti, beneficiario, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti, altri soggetti indicati dal contraente).

Il contenuto aggiornato dell'Informativa potrà essere consultato nella sezione “Privacy” del sito:
www.intesasanpaoloassicurazioni.com

1. COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI?

CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E QUALI SONO I DATI DI CONTATTO?

Il GDPR definisce il “**dato personale**” come “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”.

Il GDPR definisce anche puntualmente cosa si intende per “**trattamento**”, ossia “qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.

In qualità di “**Titolare del trattamento**”, Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., Ultima Società Controllante Italiana (USCI) del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, agendo nel pieno rispetto di principi di correttezza, liceità e trasparenza, determina i mezzi e le finalità di ognuna di queste “operazioni” che coinvolge, anche solo potenzialmente, i tuoi dati personali, tutto ciò garantendo la tua riservatezza e tutelando appieno i tuoi diritti.

Questi sono i riferimenti utili **per contattarci**:

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., Sede legale: Via San Francesco d'Assisi 10 - 10122 Torino.
comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicurazioni.com
www.intesasanpaoloassicurazioni.com

2. CHI È IL “RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI”? COME LO PUOI CONTATTARE?

Il “Responsabile della protezione dei dati” (DPO - Data Protection Officer) è una figura di garanzia che abbiamo provveduto a nominare e a cui ci si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti previsti dal GDPR, contattandolo al seguente indirizzo e-mail:
dpo@intesasanpaoloassicurazioni.com

3. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

I dati personali che trattiamo e proteggiamo appartengono alle seguenti categorie:

- **dati identificativi e anagrafici**, come il nome e il cognome, la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza/domicilio, il domicilio fiscale, l'indirizzo di corrispondenza, il genere, la nazionalità, e i dati relativi ai documenti identificativi;
- **dati relativi all'immagine**, come la fotografia presente sul documento identificativo;
- **dati di contatto**, come il numero del telefono fisso e del cellulare, l'indirizzo e-mail e la PEC;
- **dati relativi alla situazione personale e familiare**, come lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
- **dati appartenenti a categorie “particolari”**, ad esempio eventuali dati biometrici e i dati relativi alla salute. Si tratta dei dati che in passato erano definiti “sensibili” e richiedono una protezione “particolare” ed uno specifico consenso.

4. PERCHÉ TI CHIEDIAMO DI FORNIRCI I TUOI DATI?

Abbiamo bisogno dei tuoi dati per istruire, concludere e dare corretta esecuzione ai contratti e per adempiere ai relativi obblighi di legge. Trattiamo inoltre i tuoi dati per finalità di promozione di prodotti e servizi della Società e del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Se deciderai di non fornirci i tuoi dati, ci troveremo nell'impossibilità di attivare alcuni dei nostri servizi e di dare esecuzione ai contratti.

5. DA CHI RACCOGLIAMO I TUOI DATI? COME LI TRATTIAMO?

I dati che trattiamo possono avere provenienza:

- **Diretta**: se ce li hai comunicati tu nelle occasioni in cui hai interagito con noi;
- **Indiretta**: se li abbiamo raccolti da terzi (ad esempio dal contraente di polizza) o da fonti accessibili al pubblico (ad esempio dalla Camera di Commercio e da Albi Professionali e altre Banche Dati di settore), in osservanza delle normative di riferimento.

Ci prendiamo in ogni caso cura dei tuoi dati: li trattiamo mediante strumenti manuali, informatici e telematici e ne garantiamo la sicurezza e la riservatezza.

I tuoi dati possono essere utilizzati all'interno di processi decisionali automatizzati implementati dalla Società al fine di dare esecuzione al contratto e/o far fronte ad adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente (per esempio all'interno dei processi valutativi connessi all'analisi e alla prevenzione dei crimini di natura finanziaria - Anti Financial Crimes). L'elenco completo dei trattamenti decisionali automatizzati agiti dalla Società è descritto nell'allegato "processi decisionali automatizzati agiti da Intesa Sanpaolo Assicurazioni" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione Privacy del sito www.intesasanpaoloassicurazioni.com

6. SU QUALI BASI SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTUIAMO?

PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I TUOI DATI?

Il trattamento dei dati personali è lecito solamente se la sua finalità è sostenuta da una base giuridica valida, ricompresa cioè tra quelle previste dal GDPR.

Ti mostriamo sinteticamente, in corrispondenza dei diversi fondamenti giuridici previsti, quali sono i trattamenti che effettuiamo e le finalità che perseguiamo.

LA BASE GIURIDICA	LE NOSTRE FINALITÀ
a) <i>Consenso</i> (art. 6.1 lettera a) del GDPR e art. 9.2 lettera a) del GDPR) Questi trattamenti sono possibili solo se hai rilasciato il consenso per la specifica finalità. Hai sempre e comunque il diritto di revocare la totalità o parte dei consensi rilasciati.	<u>Effettuiamo</u> attività di marketing diretto e indiretto ed in particolare: - svolgiamo attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze ed effettuiamo indagini di mercato e di customer satisfaction sia attraverso l'uso di posta cartacea e di chiamate telefoniche tramite operatore; - comunichiamo ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirti una propria Informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi. Trattiamo dati appartenenti a categorie "particolari" solo se strettamente necessario per finalità specifiche, ad esempio per la verifica dell'assumibilità del rischio e delle clausole di esclusione, attraverso l'analisi del questionario sanitario e/o del rapporto di visita medica, o nell'ambito della gestione dei sinistri.
b) <i>Contratto e misure precontrattuali</i> (art. 6.1 lettera b) del GDPR)	<u>Prestiamo</u> i servizi richiesti e diamo esecuzione ai contratti o agli atti relativi alle fasi precontrattuali.
c) <i>Obbligo di legge</i> (art. 6.1 lettera c) del GDPR)	<u>Adempiamo a prescrizioni normative</u>, ad esempio in ambito fiscale e in materia di antiriciclaggio, di anticorruzione e di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento. <u>Adempiamo a disposizioni dell'Autorità</u>, ad esempio in relazione a richieste specifiche dell'Autorità Giudiziaria e/o delle Autorità di Vigilanza (IVASS, COVIP, Garante Privacy, ecc...).
d) <i>Legittimo interesse</i> (art. 6.1 lettera f) del GDPR)	<u>Perseguiamo interessi legittimi</u> nostri o di terzi, che si dimostrino leciti, concreti e specifici, dopo aver appurato che ciò non comprometta i tuoi diritti e le tue libertà fondamentali. Tra questi rientrano, ad esempio, la sicurezza fisica, la sicurezza dei sistemi IT e delle reti, la prevenzione delle frodi e la produzione di statistiche, l'esercizio e la difesa di un diritto, la gestione delle operazioni societarie, le attività di caring rivolte alla clientela, lo sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi, nonché il trasferimento dei dati personali all'interno del Gruppo Intesa per finalità amministrative. Utilizziamo, inoltre, il legittimo interesse per lo scambio di informazioni con le società del Gruppo ISP, per finalità amministrative e nell'ambito della gestione congiunta del cliente condiviso, che si fonda sul modello distributivo di Gruppo. Tale attività è volta a garantire una consulenza efficace, basata sulla adeguata conoscenza dei clienti, nonché alla creazione di una offerta di prodotti e servizi adeguati alle reali esigenze degli stessi. L'elenco completo degli interessi legittimi che perseguiamo è descritto nell'allegato "Gli interessi legittimi" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloassicurazioni.com

7. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE CI HAI FORNITO?

Possiamo comunicare i tuoi dati ad altri soggetti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, ma **solo per le specifiche finalità indicate in Informativa secondo le basi giuridiche previste dal GDPR**.

Possono essere destinatari dei tuoi dati:

- le **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa, ecc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI, ecc..., Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI);
- soggetti appartenenti al **Gruppo Intesa Sanpaolo**, ad esempio in qualità di distributori dei nostri prodotti assicurativi e fornitori di servizi, nominati responsabili esterni del trattamento per conto della Società;
- **i soggetti terzi** (società, liberi professionisti, ecc...), ad esempio:
 - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
 - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc...);
 - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
 - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
 - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc...);
 - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
 - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
 - rilevazione della qualità dei servizi;
 - altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
 - eventuali eredi legittimari dell'assicurato nell'ambito delle richieste di diritto di accesso ai dati dei beneficiari specifici di polizze vita deceduti¹.

L'elenco dei destinatari dei dati personali è disponibile alla sezione Privacy del sito:
www.intesasampaoloassicurazioni.com

8. COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?

Di norma trattiamo i tuoi dati all'interno dell'Unione Europea; **per motivi tecnici od operativi**, potremmo però trasferire i dati verso:

- paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, garantiscono un livello di protezione adeguato;
- altri paesi, basandoci, in questo caso, su una delle "garanzie adeguate" o su una delle specifiche deroghe previste dal GDPR.

Inoltre, i tuoi dati possono essere trasmessi, per finalità connesse alla **prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento**, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America, con cui l'Unione Europea ha concluso uno specifico accordo².

9. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

Per obbligo di legge conserviamo i tuoi dati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui sei parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto, nel caso questo in cui non si trasformi in contratto.

Li tratteremo per un periodo maggiore esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge o per perseguire un interesse legittimo, nostro o di terzi.

¹ Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 520 del 26/10/2023.

² G.U. Unione Europea L 195/5 del 27.7.2010.

10. QUALI SONO I TUOI DIRITTI?

Il GDPR attribuisce alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti ("Interessati") specifici diritti, tra i quali il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, nonché la possibilità di opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento. È inoltre contemplato il diritto di richiedere un intervento umano laddove sia previsto un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione).

Per esercitare i tuoi diritti puoi scrivere alla casella mail dpo@intesasnpaoloassicurazioni.com

Effettueremo **gratuitamente** tutte le azioni e le comunicazioni necessarie. Solo qualora le tue richieste dovessero dimostrarsi manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, potremo addebitarti un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le tue richieste.

Fatto salvo il tuo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenessi che il trattamento dei tuoi dati personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrai proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali competente.

I tuoi diritti sono meglio descritti nel documento "I diritti degli interessati" disponibile sulla sezione "Privacy" del sito: www.intesasnpaoloassicurazioni.com

SUPPLEMENTO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON FIRMA GRAFOMETRICA³

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito la “**Società**”), in qualità di Titolare del trattamento, La informa - nella Sua qualità di “Interessato” - circa l'utilizzo dei Suoi dati personali con specifico riferimento alla sottoscrizione di documenti informatici con Firma Grafometrica.

Finalità del trattamento dei dati

I dati personali, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della firma apposta dall'Interessato (ad esempio: la velocità, la pressione, l'inclinazione) sono raccolti con le seguenti finalità:

- a) esigenze di confronto e verifica in relazione a eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione informatica apposta sui documenti afferenti al contratto;
- b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità dei documenti informatici sottoscritti;
- d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei dati

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento.

- a) La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun dato biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- b) I dati biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno dei documenti informatici sottoscritti in forma cifrata tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- c) La corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto terzo fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto terzo fiduciario.
- d) La generazione delle chiavi private di decifratura dei vettori biometrici, e la conservazione delle stesse, avviene all'interno di dispositivi sicuri (*Hardware Security Model*) collocati presso le sedi informatiche (*Server Farm*) del Gruppo Intesa Sanpaolo. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto terzo fiduciario.
- e) La consegna delle credenziali di sblocco delle chiavi è avvenuta nei confronti del soggetto terzo fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali il terzo fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- f) Il soggetto terzo fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e verifica della firma da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del servizio.
- g) L'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto terzo fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- h) La trasmissione dei dati biometrici nel sistema informativo del Gruppo Intesa Sanpaolo avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- i) I sistemi informatici del Gruppo Intesa Sanpaolo sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un ente terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Intesa Sanpaolo, il quale si avvale, per l'esecuzione del servizio, della Società Consortile del Gruppo Intesa Sanpaolo e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso tutte le filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero sul sito internet www.intesasampaoloassicurazioni.com.

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo della Firma Grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 3 dicembre 2014).

Il consenso al trattamento dei dati biometrici da parte della Società nell'ambito dell'utilizzo della Firma Grafometrica è espresso dall'Interessato all'atto di adesione al servizio di Firma Grafometrica, effettuato presso una delle filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, con l'accettazione dell'utilizzo della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail: dpo@intesasampaoloassicurazioni.com o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata privacy@pec.intesasampaoloassicurazioni.com; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. - Privacy - Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino.

³ Tale Informativa costituisce parte integrante dell'Informativa completa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche per finalità assicurative - contrattuali e obblighi di legge contenuta nelle presenti condizioni di assicurazione e sui siti internet delle Società.

Documento di polizza (fac-simile)

Il Documento di polizza completo di tutte le informazioni acquisite dalla compagnia relativamente al contratto verrà emesso tramite procedura informatica.

Nel fac-simile si ipotizza, a titolo puramente esemplificativo, che il cliente abbia scelto:

- di sottoscrivere il contratto in sede e con Firma Digitale;
- di indicare anche un referente terzo.



Signor/Signora **Nome Cognome**

Polizza assicurativa

Patrimonio perGiovani^{Insurance} - Cod. 1179A

N. XXXXXXXXXXXX

DATI PERSONALI

CLIENTE

Il contraente-assicurato titolare del contratto e la persona sulla cui vita è stipulato il contratto

COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

INDIRIZZO di RESIDENZA

LOCALITÀ

CAP, PROV. e STATO

INDIRIZZO di RECAPITO

LOCALITÀ

CAP, PROV. e STATO

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Che cos'è Patrimonio perGiovani^{Insurance}

Patrimonio perGiovani^{Insurance} è un contratto di assicurazione sulla vita a termine fisso, finalizzato alla costituzione di un capitale da destinare al beneficiario alla scadenza contrattuale stabilita dal cliente in base all'età del beneficiario stesso a tale data; il contratto prevede il versamento di una somma iniziale (premio unico) e la possibilità di versamenti aggiuntivi.

Patrimonio perGiovani^{Insurance} permette di costituire un capitale che si adegua annualmente e che sarà riconosciuto al beneficiario alla scadenza fissata, sia nel caso in cui il cliente sia ancora in vita, sia nel caso in cui fosse, nel frattempo, deceduto.



INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Che cosa offre Patrimonio perGiovani^{Insurance} (prestazione assicurata e riscatto)

- Alla scadenza del contratto, sia in caso di vita del cliente a tale data che in caso di suo decesso nel corso della durata contrattuale, la compagnia riconosce al beneficiario designato l'importo maggiore tra il capitale effettivamente maturato in base ai rendimenti netti della Gestione Separata **Fondo Base Sicura (capitale assicurato)** e il capitale ottenuto in funzione dei tassi di rendimento minimo garantito previsti dal contratto (**capitale minimo garantito**).

Le prestazioni assicurate da Patrimonio perGiovani^{Insurance} sono descritte in dettaglio nell'articolo 14 delle condizioni di assicurazione.

- In corso di contratto, a condizione che siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il cliente può riscattare totalmente (riscatto totale) il valore della polizza.
Per i dettagli sul riscatto totale si rimanda all'articolo 15 delle condizioni di assicurazione.

I rendimenti della Gestione Separata sono riconosciuti al cliente al netto dei costi di gestione, una parte dei quali è retrocessa alla banca intermediaria.

Chi è il destinatario della prestazione di Patrimonio perGiovani^{Insurance} (beneficiario dell'assicurazione)

Il destinatario del capitale previsto alla scadenza contrattuale è:

Cognome e nome _____ ☐ *

Codice fiscale _____ Nato/a a _____ il gg/mm/aaaa

* Tipo di relazione intercorrente tra il beneficiario e il cliente:

1 = Figlio/Figlia; 2 = Genitore; 3 = Coniuge/Convivente; 4 = Nipote; 5 = Fratello/Sorella; 6 = Legame affettivo; 7 = Scopo benefico; 8 = Altro.

Recapito e contatti del beneficiario:

Indirizzo _____ Comune _____

CAP _____ Provincia _____ Nazione _____

Telefono cellulare _____ e-mail _____

Avvertenza: in caso di mancata compilazione dei dati di recapito e contatto del beneficiario designato, la compagnia potrà incontrare, al decesso del cliente, maggiori difficoltà nel rintracciare il beneficiario e dunque nel liquidare la prestazione.

Ogni modifica e/o revoca del beneficiario deve essere comunicata per iscritto alla compagnia anche per il tramite la banca intermediaria e, in deroga all'articolo 1920 del codice civile, non può essere disposta per testamento. Per i dettagli si rimanda all'articolo 6 delle condizioni di assicurazione.

Referente terzo cui la compagnia può far riferimento per la liquidazione della prestazione assicurata:

Cognome e nome _____ Codice fiscale _____

Indirizzo _____ Comune _____

CAP _____ Provincia _____ Nazione _____

Telefono cellulare _____ e-mail _____

Comunicazioni al beneficiario designato:

☐ Il cliente non autorizza l'invio dell'avviso di scadenza al beneficiario designato.

☐ Il cliente autorizza l'invio dell'avviso di scadenza al beneficiario designato.

Inizio, scadenza e durata del contratto

Questa polizza decorre dalle ore 24:00 del [gg/mm/aaaa] e scade alle ore 24:00 del [gg/mm/aaaa], salvo la possibilità di riscatto anticipato.

La durata del contratto è pari a X anni, XX mesi e XX giorni.



**INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI**

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Diritto di recesso

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione il cliente ha diritto di recedere dal contratto. Può farne richiesta sottoscrivendo l'apposito modulo presso la banca intermediaria o inviando una comunicazione firmata alla compagnia tramite raccomandata A/R. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, la compagnia restituirà al cliente il premio versato, come da articolo 5 delle condizioni di assicurazione.

Esclusivamente in caso di sottoscrizione in luogo diverso dai locali della banca intermediaria (sottoscrizione fuori sede), l'efficacia del contratto è sospesa per la durata di sette giorni di calendario successivi alla data di sottoscrizione (periodo di sospensiva)*. Di conseguenza né l'addebito né l'investimento del premio potranno essere effettuati nel periodo di sospensiva.

In tale periodo il cliente ha il diritto di recedere dal contratto comunicandolo alla banca intermediaria o alla compagnia secondo le modalità dettagliate nell'articolo 5 delle condizioni di assicurazione.

A seguito del recesso esercitato entro il termine del periodo di sospensiva, il contratto verrà estinto.

* Se il termine del periodo di sospensiva cade di sabato, di domenica o in un giorno di festività nazionale, tale termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

PREMIO UNICO VERSATO, MODALITÀ DI PAGAMENTO, COSTI E PREMIO INVESTITO

Il cliente si impegna a versare un premio unico di X.XXX,YY euro tramite addebito in conto corrente. Questo pagamento segna la decorrenza del contratto: l'estratto conto bancario costituisce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento (quietanza).

I costi applicati al premio unico versato sono pari a X.XXX,YY euro. Il premio investito sul contratto è di X.XXX,YY euro.

Una parte dei costi applicati a ciascun versamento viene retrocessa alla banca intermediaria.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

Questo documento è in formato elettronico ed è sottoscritto dal cliente e dalla banca con Firma Digitale.

CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 da Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., contenuta nella documentazione contrattuale di riferimento, con riferimento al trattamento per le finalità promo-commerciali,

☐ presto il consenso ☐ nego il consenso

al trattamento dei miei dati personali a fini di informazione commerciale, offerte dirette, indagini di mercato o di *customer satisfaction* relative a prodotti e servizi della Società e di Società del Gruppo Intesa Sanpaolo;

☐ presto il consenso ☐ nego il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali ad altre Società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali assicurazioni, banche SIM, SGR), per lo svolgimento da parte loro di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e/o servizi e di indagini di mercato, di *customer satisfaction* e di comunicazione commerciale.

Firmato da "Nome e Cognome del cliente" con Check in data "gg/mm/aaaa"

*** **



**INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI**

CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tenuto conto dell'Informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 da Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A., contenuta nella documentazione contrattuale di riferimento, prendo atto del trattamento dei miei dati personali effettuato per le finalità descritte nell'Informativa.

Inoltre, apponendo la mia firma in calce, confermo il mio consenso in relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali, compresa la loro comunicazione e successivo trattamento da parte delle categorie di destinatari di cui all'Informativa, necessario per il perseguimento delle finalità indicate.

Le ricordiamo che senza tale consenso non è possibile concludere o dare esecuzione al rapporto contrattuale.

Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del cliente" in data "gg/mm/aaaa"

Firma cliente

Emesso a "Luogo" il "gg/mm/aaaa"

DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CLIENTE E SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

- **Dichiaro che, prima della sottoscrizione del presente Documento di polizza, ho ricevuto, ho letto attentamente, ho compreso e quindi accettato in ogni loro parte:**
 - la vigente versione del "Documento contenente le informazioni chiave";
 - la vigente versione del DIP aggiuntivo IBIP (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi);
 - le condizioni di assicurazione Mod. ISPA-E55PAT-Ed.12/2024;
 - il Documento di polizza in formato fac-simile;**che compongono il set informativo di cui fanno parte integrante anche le condizioni stabilite nelle eventuali Appendici contrattuali.**

- **Dichiaro inoltre che ho richiesto di ricevere e ho ricevuto il set informativo sopra indicato al seguente indirizzo mail: xxxx.xxxx@xxx.xx / nella sezione riservata del sito della banca appositamente dedicata / in formato cartaceo.**

Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del cliente" in data "gg/mm/aaaa"

Firma cliente

- **Dichiaro di approvare espressamente i seguenti articoli delle condizioni di assicurazione: articolo 3 *Inizio e termine del contratto: conclusione, decorrenza e durata*; articolo 4 *Il pagamento dei premi: premio unico, versamenti aggiuntivi e costi di ingresso*; articolo 6 *Il beneficiario*; articolo 7 *La cessione del contratto*; articolo 12 *Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente*; articolo 15 *Il riscatto totale e i costi di uscita*; articolo 16 *La risoluzione del contratto per decesso del beneficiario*; articolo 19 *I pagamenti della compagnia e la documentazione richiesta*.**

Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del cliente" in data "gg/mm/aaaa"

Firma cliente



**INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI**

DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CLIENTE E SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

- Dichiaro
 - di avere la residenza e il domicilio in Italia;
 - di aver già scelto la modalità con cui ricevere la documentazione contrattuale e precontrattuale e di essere stato informato circa la mia facoltà di modificare in ogni momento la scelta precedentemente effettuata.
- Dichiaro, inoltre, di essere stato reso edotto del fatto che la documentazione richiesta dalla compagnia in caso di decesso, di cui all'articolo 19 delle condizioni di assicurazione, è funzionale ad una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.
- Mi impegno a consegnare al beneficiario e al referente terzo copia dell'Informativa sul trattamento dei dati personali che li riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, allegata al presente Documento di polizza*, sollevando Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. dalla responsabilità di ogni danno che dovesse derivare dal mio inadempimento.

* L'Informativa è emessa dalla procedura informatica.
- Infine autorizzo la banca [NOME BANCA] ad addebitare direttamente sul conto corrente [IBAN] intestato a [NOME COGNOME] la somma che costituisce il premio unico versato a favore di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A..

Per la sottoscrizione della polizza

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A.

Firmato digitalmente da "Nome e Cognome del cliente" in data "gg/mm/aaaa"

Firma cliente

Emesso a "Luogo" il "gg/mm/aaaa"

DICHIARAZIONE DELL'INTERMEDIARIO

Proposta di Investimento n° <numero proposta>

Il sottoscritto, incaricato del collocamento, dichiara e attesta di aver identificato il titolare/i della polizza e di aver raccolto i dati sopra riportati in sua/loro presenza. Questa attestazione è rilasciata al fine di consentire a Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi, come previsto dalla disciplina vigente in materia di antiriciclaggio.

Nome e Cognome _____ Matricola _____

Firma Digitale banca

Patrimonio perGiovani_{Insurance}

Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Sede legale: Via San Francesco d'Assisi n. 10, 10122 Torino - Sede Operativa: Via Melchiorre Gioia n. 22, 20124 Milano - comunicazioni@pec.intesasnpaoloassicurazioni.com, Capitale Sociale Euro 320.422.508, Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Torino 02505650370 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) - Sede Secondaria: Intesa Sanpaolo Assicurazioni Dublin Branch, 1st Floor International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC Dublin, D01 K8F1 (Ireland), registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) n. 910051, VAT 4194641PH (IE4194641PH) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 - Capogruppo del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

Società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**